



# TRIBUNALE DI BOLOGNA

Dirigente

## SECONDO DISPACCIO INTERNO URGENTE

Bologna, 12 MAR 2020

n. *M4* prot. int.

*A tutto il personale amministrativo  
in servizio presso il Tribunale e l'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna*

**SEDE**

e p.c.  
OO.SS  
RSU

**Oggetto:** Emergenza epidemiologica Covid-19 – Istituti dell'orario di lavoro.

Nei D.P.C.M. 8 e 10 marzo 2020 contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si raccomandano i datori di lavoro di promuovere, durante il periodo di efficacia degli stessi, la fruizione da parte dei lavoratori dei periodi di congedo ordinario e di ferie. La raccomandazione ai territori oggetto di maggiori restrizioni, ora estesa a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo 2020, è quella di limitare al massimo i contatti sociali, le forme di aggregazione e gli spostamenti delle persone fisiche.

Con riferimento all'Ufficio giudiziario sono state adottate con il provv. 109 int. efficace dall'11.03 u.s. misure organizzative urgenti volte a garantire solo il compimento degli atti indifferibili come previsto dal D.L. 8 marzo 2020 n. 11 mediante l'istituzione di uno sportello di Secondo livello per tutto il settore penale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 11 marzo 2020 (il cui testo è stato reso visibile all'intero territorio nazionale nella notte scorsa) che contiene più restringenti misure volte a limitare all'essenziale gli spostamenti sull'intero territorio nazionale. Pertanto, in detta situazione di emergenza, si rappresenta la necessità di una comune responsabilizzazione volta a ridurre la presenza in servizio per assicurare le

turnazioni agli sportelli e ai servizi, come ridotti all'essenziale, a supporto della Giurisdizione.

In tale quadro normativo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 19 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 recante "*Misure urgenti in materia di pubblico impiego*" prevede che: "*Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista*".

Purtroppo ancora ad oggi, si deve confermare l'indicazione di cui al **Dispaccio n. 1 dell'11 marzo u.s.** In assenza di un'Unità di crisi territoriale con la Prefettura, la Regione e l'Avvocatura locale (peraltro ripetutamente richiesta da questa Dirigenza) e prevista dalla Relazione illustrativa di conversione del D.L. 8 marzo 2020 e nell'impossibilità della remotizzazione degli applicativi di gestione dei dati civili, penali e amministrativi, ivi compresa la rilevazione delle presenze, nonostante la raccolta dei prerequisiti identificati come indispensabili per alcune attività da prestarsi in modalità di lavoro agile (SIAMM, SICOGE, SCRIPT@), si può valutare la possibilità di convalidare anche ex post progetti di lavoro necessariamente su fascicoli o pratiche non pendenti per attività meramente analogiche che vengano monitorate e previamente concordate con i Direttori/Funzionari di area, di settore o di ufficio ivi compresa l'indicizzazione degli atti.

Allo stato, per tutto il periodo dell'emergenza della durata di mesi 6, così come fissato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

#### SI RINNOVA L'INVITO A

tutto il personale amministrativo, e in particolare i dipendenti pendolari, a ridurre la presenza in servizio nell'immediatezza, per evitare il sovraffollamento degli ambienti e una affluenza non necessaria, tramite la fruizione dei seguenti istituti contrattuali:

- **ferie residue 2019** (da consumarsi preferibilmente da subito e che comunque non saranno concesse oltre il mese di aprile);
- **riposi compensativi** per prestazioni di lavoro straordinario effettuate;
- **permessi retribuiti** per particolari motivi personali o familiari (art. 32 del CCNL vigente)
- **permessi orari a recupero** (art. 34 del CCNL vigente).

Verrà, inoltre, valutata positivamente ogni forma di flessibilità oraria prevista dal CCNL, ovvero di **programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario** (art.

22 del CCNL vigente), considerata la minore intensità dell'attività lavorativa nel periodo dell'attuale emergenza.

Stante l'urgenza, le istanze andranno presentate in Segreteria amministrativa nella giornata odierna **dalle ore 9:00 alle ore 11:00**.


**Al netto delle ferie residue anno 2019, riposi compensativi e fruizione di lavoro pluriperiodale, le ulteriori assenze non altrimenti giustificabili possono essere utilmente validate se venga attivata la modalità di lavoro agile.**

Si allega il D.P.C.M. 11 marzo 2020 e il modello word del Progetto individuale di lavoro agile.

Si confida, come sempre, nella pronta e fattiva vostra collaborazione.

*Il Dirigente*

*Elena Barca*



*Il Presidente del Tribunale*

*Francesco M. Caruso*

